

Statuto

1. Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n.383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “Architecta - Società Italiana di Architettura dell'Informazione”, con sede in Trento, loc. Passo Cimirlo, 70. Tale sede potrà essere trasferita su decisione unanime del Consiglio Direttivo, senza comportare modifica statutaria.
2. L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della promozione culturale, della formazione e dell'informazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
3. In particolare, l'Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire la conoscenza dell'architettura dell'informazione (IA), dell'usabilità, della progettazione centrata sull'utente (UCD), dell'interazione uomo-informazione (HII), della user experience (UX) e della teoria dell'Internet.
4. A tal fine l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività sui succitati temi :
 - organizzare conferenze, seminari e incontri;
 - organizzare corsi e moduli formativi;
 - ideare e realizzare progetti di studio e di ricerca;
 - redigere e pubblicare libri, riviste, materiale di approfondimento in formato cartaceo o elettronico;
 - collaborare con altre Associazioni ed organismi non profit titolari di finalità identiche o analoghe;
 - collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati alle materie trattate nel presente statuto.
5. Organi dell'associazione sono l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
7. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Eventuali dinieghi di ammissione dovranno essere motivati dal Consiglio Direttivo e l'interessato potrà proporre appello in Assemblea. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione o che non abbia provveduto nei tempi e nei modi stabiliti al pagamento della quota associativa. Contro il provvedimento di esclusione l'interessato potrà proporre appello in Assemblea.
8. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
9. L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
10. L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associativ e eventualmente stabilite. Essa è presieduta e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche via posta elettronica, da notificarsi agli associati con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla elezione del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

11. L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Il Consiglio Direttivo si compone di numero cinque consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.
13. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Presidente, di un Vicepresidente, di un Segretario e di un Tesoriere scelti fra i membri del Consiglio Direttivo stesso entro 60 giorni dalla sua elezione.
14. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno. Il Consiglio Direttivo predispose la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. La trascrizione verrà effettuata a cura del Segretario o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo e sottoscritta dallo stesso e dal Presidente.
15. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente, o in assenza di questo da un membro del Consiglio Direttivo designato a maggioranza dai consiglieri stessi.
16. Il bilancio dell'associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario, al quale dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti. E' vietata tra gli associati la distribuzione, anche indiretta, dei proventi, utili e avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
17. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
18. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
 - da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.
 - da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.
19. Nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.
20. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello stato quando applicabili.